RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ROMA

Ex art. 8 del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199

Per: il Dr. Eugenio Leo, LEO GNE 81B14 I874S, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 14.02.1981, ivi residente in Via Longanesi, 55, in forza di procura in calce al presente atto rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Nicotera, del Foro di Lamezia Terme (NCT GTN 57T24 F888J – indirizzo pec gaetano.nicotera@avvlamezia.legalmail.it - fax 0968.442736), e presso lo studio di questi, in (88046) Lamezia Terme, Via Ettore e Ruggiero De Medici, 31 elettivamente domiciliato;

Contro: l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, P. IVA 02865540799, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Catanzaro, Via Vinicio Cortese, 25;

Nonché nei confronti di: Dr. Valentina Guerrieri, nata a Tropea (VV) il 27.04.1980, residente in Squillace (CZ), Via Nazionale, IV Trav., 1;

Nonchè nei confronti di: Dr. Valentina Larosa, nata a Polistena (RC) il 25.10.1980, residente ad Anoia (RC), Largo Mazzini, 4;

Per l'annullamento: della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.P. di Catanzaro, n. 391 del 27.04.2018, pubblicata all'Albo Pretorio della medesima A.S.P. in data 30.04.2018, nonché di tutti i provvedimenti ed atti presupposti e consequenziali.

PREMESSE

L'A.S.P. di Catanzaro, con deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 06.11.2017, ha proceduto all'indizione di avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria valevole per il conferimento di incarichi, a tempo pieno e determinato, a personale con profilo professionale e posizione funzionale

di Dirigente Medico – Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione o disciplina equipollente.

Il relativo Bando (all. 1), pubblicato sul BUR Calabria, Parte III, n. 114 del 14.11.2017, nonché sul sito web aziendale, prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle domande le ore 12.00 del 29.11.2017.

L'odierno ricorrente, avendone titolo, presentava tempestiva domanda, corredandola con le dichiarazioni ed allegazioni e produzioni richieste (all. 2, domanda dr. Leo e allegati).

Il Direttore Generale dell'A.S.P., con deliberazione n. 163 del 26.02.2018 (all. 3), provvedeva all'ammissione dei candidati e successivamente, con deliberazione n. 198 del 05.03.2018 (all. 4), prendeva atto della nota prot. n. 12382 del 01.02.2018 (all. 5) con cui Egli stesso aveva proceduto all'individuazione dei componenti della Commissione di valutazione e così provvedeva alla nomina della Commissione medesima.

La Commissione così costituita, riunitasi in data 13.03.2018 (all. 6, verbale della Commissione n. 1), prendeva atto che la procedura selettiva da espletarsi era disciplinata dalle disposizioni del d.p.r. n. 483/1997 e, con riferimento ai titoli espressamente valutabili a norma del richiamato d.p.r., provvedeva a determinare per ciascuna categoria i punteggi analitici.

In particolare la Commissione stabiliva che, con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, gli stessi fossero valutati "con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell'art. 11 del d.p.r. n. 483/1997".

Con ulteriore riferimento alla "valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici", che prevede massimo 3 punti, la Commissione stabilisce i seguenti

criteri, tenendo in considerazione l'originalità della produzione scientifica, l'importanza della rivista e l'eventuale collaborazione con più autori... facendone però seguire una tabella, con allegato punteggio inspiegabilmente fisso anziché con la previsione di un punteggio variabile a seconda del grado di soddisfazione dei criteri di legge, di cui all'art. 11 del d.p.r. 483/1997, nonché di quelli dalla stessa richiamati e di cui in concreto ha fatto poi applicazione.

La Commissione, riunitasi poi in data 19.04.2018 (all. 7, verbale della Commissione n. 2), richiamando quanto stabilito nel verbale n. 1 del 13.03.2018, procedeva alla valutazione dei titoli presentati dai candidati, effettuata su apposite schede (allegate al verbale medesimo).

Lo stesso giorno procedeva alla formazione della "Graduatoria finale di merito" che allegava al verbale (all. 8), poi recepita e fatta propria dal Direttore Generale con la delibera n. 198 del 05.03.2018, oggetto della presente impugnazione unitamente a tutta la serie procedimentale che l'ha preceduta ed a tutti gli atti ed i provvedimenti che ne sono conseguiti.

In detta graduatoria l'odierno ricorrente, Dr. Eugenio Leo, veniva collocato alla posizione n. 25, con un punteggio di 7,0730.

L'A.S.P. attingendo a detta graduatoria con scorrimento fino alla posizione n. 23 (ricoperta dalla Dr.ssa Valentina Guerrieri), con deliberazione del D.G. n. 524 dello 06.06.2018 procedeva all'assunzione a tempo determinato di n. 7 Dirigenti Medici, con decorrenza dal 16.06.2018.

Di talchè l'odierno ricorrente si vedeva escluso dall'assunzione per un differenziale di appena 0,180 rispetto al concorrente collocato in posizione n. 23 siccome ultima posizione "utile" ai fini dell'assunzione (ancora minore è naturalmente il differenziale di punteggio con l'altra candidata che lo precede, dr. Valentina Larosa, collocata alla posizione 24, siccome corrispondente a 0,127.

Il Dr. Eugenio Leo, avendo perciò sicuro interesse all'impugnazione dal momento che ove accolto il presente ricorso con tutta evidenza ben potrebbe rientrare nel novero degli aventi diritto all'assunzione e ritenendo viziato l'intero iter procedimentale o, comunque ed in ogni caso, erronei in suo danno e a vantaggio delle due Candidate che immediatamente lo precedono i punteggi attribuiti dalla Commissione (con riguardo alla valutazione delle "pubblicazioni e titoli scientifici" per la Candidata Dr.ssa Guerrieri, ed alla valutazione dei "titoli di carriera" per la candidata Larosa), è legittimato a promuovere il presente ricorso che, contestualmente propone, per i seguenti fondati

MOTIVI

<u>VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO/ABUSO DI POTERE - TRAVISAMENTO</u>

L'intera procedura amministrativa, che ha portato all'adozione della deliberazione del Direttore Generale n. 391 del 27.04.2018 nonché agli ulteriori e conseguenti atti e provvedimenti, oggetto della presente impugnativa, è inficiata da plurime e gravi violazioni, che di seguito sinteticamente si illustrano:

ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONCORSUALE VIOLAZIONE PRINCIPI IMPARZIALITA'/TRASPARENZA PROCEDURA SELETTIVA CONFLITTO INTERESSE

Per come si legge nella deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 05.03.2018 (all. 4), la nomina dei componenti la Commissione concorsuale è avvenuta a seguito di una mera presa d'atto della nota, prot. n. 12382 del 01.02.2018 (all. 5), con cui lo stesso Direttore Generale aveva proceduto all'individuazione dei componenti della Commissione medesima.

Non v'è dubbio che, in caso di concorsi per i conferimenti di incarichi di Dirigente Medico a tempo determinato, la disciplina delle modalità di designazione e/o sorteggio dei componenti le Commissioni per la valutazione dei titoli, sia quella dettata dal d.p.r. 483/1997 ("Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale") ed, in particolare, dall'art. 25, rubricato "Commissione esaminatrice" e contenuto nel TITOLO III "Concorsi di assunzione" - Capo I, specificamente approvato per "Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario", nella sezione interamente dedicata al "PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI".

Il predetto art. 25 d.p.r. 483/1997 assegna:

- il ruolo di presidente della Commissione al "dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal Direttore Generale, o per delega dal Direttore Sanitario, nell'ambito dell'Area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire",
- il ruolo di componenti a due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'art. 6 comma 2, ed uno designato dalla Regione tra il personale di cui sopra.

Nel caso di specie, in totale violazione del chiaro dettato normativo, il Direttore Generale dell'A.S.P. ha dapprima "individuato" tutti i Componenti della Commissione e poi validato detta individuazione avendo egli stesso "nominato" (su Sua conforme proposta!), quale Presidente il Prof. Maurizio Iocco che non ne aveva titolo perché non è, né è mai stato, Dirigente dell'A.S.P. n. 6 di Catanzaro, né nel profilo professionale della disciplina oggetto di concorso né in altre e diverse Aree professionali.

A ben vedere il Prof. Maurizio Iocco non aveva titolo nemmeno per essere nominato o sorteggiato quale componente della Commissione, perché mai iscritto nei ruoli nominativi regionali (di alcuna regione italiana) dei dirigenti di secondo livello in servizio presso strutture sanitarie ubicate nel territorio della Regione. Egli non è Dirigente Medico di una struttura sanitaria, bensì docente Universitario (all. 9).

Al contrario, l'A.S.P. di Catanzaro avrebbe dovuto individuare e quindi nominare Presidente della Commissione un Direttore di una Unità Operativa Complessa dell'area medica della medesima Azienda.

Ed invero, a riprova dell'assenza dei necessari requisiti in capo al Prof. Iocco, la si ha dal fatto che per la Regione Calabria l'unico ad essere ad oggi inserito negli elenchi nazionali di cui all'Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 134/CSR del 26.09.2013 dei Direttori di Struttura Complessa per la disciplina "Medicina fisica e riabilitazione" è il Dr. Raffaele De Chiara, direttore della corrispondente Unità Operativa Complessa dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro (all. 10).

Quanto ai restanti due componenti si evidenzia come gli stessi siano stati entrambi "individuati e nominati" dal Direttore Generale della stessa A.S.P., mentre a norma del citato art. 25 del d.p.r. 483/1997, un membro andava designato dalla Regione Calabria e l'altro sorteggiato dall'A.S.P. nell'ambito del personale di cui all'art. 6, comma 2, del d.p.r. 483/1997.

L'intera Commissione è stata quindi individuata e nominata con procedura del tutto sottratta a dettami e criteri di legge ed in aperto contrasto rispetto agli stessi nonché alle ragioni logico-giuridiche che sottendono l'art. 25 d.p.r. 483/1997 siccome evidentemente dirette a disconoscere all'A.S.P. qualsiasi discrezionalità nell'individuazione e nella nomina della Commissione.

La censura sulla nomina della Commissione non è fine a se stessa giacchè, in concreto, l'operato della Commissione non è stato improntato a canoni di imparzialità e correttezza ed, ha, altresì, violato norme di legge e dello stesso bando, con conseguenti quanto evidenti insanabili vizi che si riflettono sui provvedimenti impugnati, meritevoli dunque di annullamento con conseguente rinnovazione delle operazioni di valutazione dei titoli ad opera di diversa commissione.

Tanto perché l'esito della selezione per come condotta ha pregiudicato la posizione del ricorrente, che merita oggettivamente un punteggio maggiore e quindi la collocazione in graduatoria in posizione utile, anche in considerazione del fatto che alle Candidate Dr.ssa Guerrieri e Dr.ssa Larosa, che immediatamente lo precedono, è stato invece attribuito un punteggio maggiore di quello alle stesse spettante.

In tale contesto giova fin da subito evidenziare inoltre che lo stesso Prof. Iocco, Presidente della Commissione, avrebbe avuto l'obbligo di astenersi dall'assunzione dell'incarico e/o rinunciarvi, ove si consideri che su 41 partecipanti al bando di concorso, ben 22 erano stati suoi allievi al corso di specializzazione post-universitario e molti tra questi, compreso la candidata Guerrieri, erano stati suoi coautori nella redazione di pubblicazioni, abstract e poster, tutti elaborati valutabili ed in concreto valutati ai fini della determinazione del punteggio che ha poi portato alla formazione della graduatoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo basti dire che, come risulta dalla documentazione della Candidata Dr.ssa Guerrieri ed in particolare dal curriculum della stessa (all. 11), tutte le pubblicazioni ed i titoli scientifici addotti dalla Candidata Dr.ssa Guerrieri (3 pubblicazioni, 6 abstracts e 6 posters) vedono il Prof. Iocco quale coautore unitamente alla candidata medesima.

E' evidente che tale palese cointeressenza, anche con numerosi altri candidati, distorce alla radice il normale rapporto tra chi valuta ed il candidato valutato; non può esservi dubbio che il Prof. Iocco, quale Presidente della Commissione, giammai poteva trovarsi nell'assolutamente imprescindibile condizione di completa terzietà, imparzialità e distacco, rispetto alla valutazione di pubblicazioni scientifiche e lavori che egli stesso aveva concorso a redigere.

Tale situazioni di manifesto conflitto, non soltanto potenziale, con l'interesse pubblico, doveva indurlo a non accettare l'incarico, a rinunciarci o quantomeno astenersi, per non alterare il buon andamento e l'imparzialità della selezione.

Nemmeno risulta che lo stesso Prof. Iocco abbia quantomeno valutato l'eventualità di una sua astensione e/o di una sua rinuncia e nemmeno comunicato all'A.S.P. che lo aveva individuato e nominato e/o agli altri Componenti della Commissione la sua specifica posizione rispetto a numerosi candidati ed alla Candidata Dr.ssa Guerrieri in particolare.

La contestazione mossa non è ovviamente una mera questione di stile tant'è vero che circostanze simili a quelle oggetto del presente ricorso sono già venute in rilievo in altre procedure selettive e sono già state portate all'attenzione della giurisprudenza e da questa meritevolmente valutate e provvedute nel senso, qui fortemente invocato, di considerare invalido e/o nullo l'operato di chi, presidente o componente di una commissione di concorso chiamata a valutare lavori scientifici, abbia omesso di astenersi dall'incarico o comunque dalla valutazione di lavori di cui lo stesso è coautore ("è configurabile un obbligo di astensione dei membri di una commissione di concorso che si trovino in posizione di conflitto anche potenziale con l'interesse pubblico, individuabile anche nel caso in cui il componente sia chiamato a valutare lavori scientifici di cui è coautore, mentre il contrapposto interesse pubblico è quello inteso a favorire un giudizio equanime e

disinteressato della commissione: è precetto primario del settore quello di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l'equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica, in linea con il meccanismo delle incompatibilità di cui all'art. 51 cpc e del principio generale di imparzialità amministrativa"; in tal senso cfr. ex multis C.d.S., sez. V, 28.05.2012 n. 3133; C.d.S., sez. VI, 21.05.2004 n. 7797; TAR Campania, Napoli, 09.03.2012 n. 1226; TAR Molise, 07.12.2012 n. 715).

Ancora particolarmente calzante e dirimente è l'ulteriore precisazione di TAR Molise, 7.12.2012, n. 715, secondo il quale "in un concorso pubblico, basato sulla valutazione comparativa dei titoli scientifici, non può essere priva di rilievo la circostanza che i commissari risultino coautori insieme ad alcuno dei candidati di numerosissimi lavori scientifici proposti per la valutazione e sia la stessa persona a dare una valutazione - sia pure in un giudizio condiviso dall'intera commissione - sui lavori scientifici di cui essa è coautrice, essendone in tal caso intaccata la imparzialità di giudizio, assolutamente richiesta per una obbiettiva valutazione, trasparente e legittima".

Le censure mosse evidenziano in maniera incontrovertibile come le violazioni commesse abbiano inciso la regolarità formale e sostanziale della procedura concorsuale che merita di essere annullata già per questi soli motivi, con conseguente nuovo e corretto espletamento della fase di individuazione e nomina della Commissione, della successiva selezione e della formazione ed approvazione della graduatoria in base alla quale l'Azienda ha poi provveduto ad effettuare l'assunzione del personale sanitario di cui aveva necessità.

VIOLAZIONE ART. 11 ("Criteri di valutazione dei titoli") D.P.R. 487/1997
VIOLAZIONE AVVISO PUBBLICO/BANDO PROCEDURA SELETTIVA

LIMITAZIONE E TRAVISAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella procedura selettiva oggetto di contesa la norma di riferimento in punto di determinazione dei criteri da impiegare per la valutazione dei titoli è l'art. 11 del D.P.R. 487/1997.

Detta disposizione testualmente stabilisce quanto segue:

- "1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta; per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
 - a) titoli di carriera:
 - 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
- 4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
 - b) pubblicazioni:
- 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

- 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
 - c) curriculum formativo e professionale:
- 1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- 2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
- 3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno

contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione".

L'avviso pubblico/bando di gara per la selezione oggetto di contesa (all. 1) disciplina la "Valutazione titoli" all'art. 5 dove, tra le varie previsioni, con riferimento a pubblicazioni, titoli e curriculum è testualmente stabilito: "Le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997".

Di tal che è incontrovertibile che il bando riconosce e sancisce l'ingresso delle disposizioni di cui all'art. 11 nei parametri che la Commissione esaminatrice avrebbe in seguito impiegato/dovuto impiegare per la valutazione dei titoli dei candidati.

Su questi presupposti giova a questo punto evidenziare che nel verbale n. 1 del 13.03.2018, all'atto del suo insediamento, la Commissione ha, tra l'altro proceduto a:

- prendere atto che la procedura selettiva è disciplinata dal d.p.r. 483/1997;
- prendere atto del contenuto dell'art. 5 dell'avviso/bando di selezione, peraltro trascrivendone alcune parti nel verbale medesimo;
- determinare i punteggi analitici che avrebbe assegnato ai Candidati in funzione di titoli di carriera, di titoli accademici e di studio, pubblicazioni e curriculum che sarebbero stati addotti da ciascun Candidato.

In particolare, nel fare ciò, con specifico riferimento a "le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale", la Commissione, oltre a trascrivere nel verbale la suestesa disposizione di cui al predetto art. 5 dell'avviso/bando di selezione, precisava che: "Per quanto attiene la valutazione

delle pubblicazioni e i titoli scientifici, che prevede massimo punti 3, la Commissione stabilisce i seguenti criteri, tenendo in considerazione l'originalità della produzione scientifica, l'importanza della rivista e l'eventuale collaborazione con più autori".

Di seguito la Commissione formulava il seguente elenco di categorie di elaborati con l'indicazione dei punteggi che avrebbe rispettivamente assegnato per ogni categoria:

pubblicazioni su riviste internazionali	punti 0,20 per ogni pubblicazione
pubblicazioni su riviste nazionali	punti 0,150 per ogni partecipazione
altri lavori attinenti con la posizione funzionale a conferire	punti 0,100 per ogni lavoro
comunicazioni, abstract, poster	punti 0,050 per ogni lavoro
pubblicazioni su riviste internazionali in collaborazione con più	punti 0,100 per ogni pubblicazione
autori	
pubblicazioni su riviste nazionali in collaborazione con più	punti 0,0075 per ogni partecipazione
autori	
altri lavori attinenti con la posizione funzionale a conferire in	punti 0,050 per ogni lavoro
collaborazione con più autori	
comunicazioni, abstract, poster in collaborazione con più	punti 0,025 per ogni lavoro
autori	

Sul punto si rende necessario un raffronto ed una ricognizione tra il contenuto dell'art. 11 d.p.r. 483/1997, quello dell'art. 5 dell'avviso/bando di selezione ed i criteri di valutazione valorizzati dalla Commissione.

A mente dell'art. 11 d.p.r. 483/1997 si ricava quanto segue:

- la valutazione delle pubblicazioni deve essere "adeguatamente motivata" in funzione di 1) originalità della produzione; 2) importanza della rivista; 3) continuità e contenuti dei singoli lavori; 4) grado di attinenza rispetto alla posizione da conferire; 5) collaborazione con più autori;
- la valutazione va condotta anche in riferimento ad eventuali interazioni di carattere temporale tra pubblicazioni e conseguimento di titoli accademici nonché

in riferimento al grado di elaborazione e personalizzazione profuso dall'autore (mere raccolte di dati e casistiche; elaborati meramente compilativi o ripropositivi; monografie di alta originalità).

A mente dell'art. 5 dell'avviso/bando di selezione si ricava la integrale riconferma della cogenza delle disposizioni di cui all'art. 11 d.p.r. 483/1997 in virtù dell'espresso richiamo operato alla norme in questione; l'art. 5 reitera inoltre l'obbligo di "motivata valutazione" e di valutazione dell'attinenza degli elaborati rispetto al profilo professionale a concorso.

Su tali presupposti, e tenuto conto della tabella di cui al verbale della Commissione del 13.03.2018 sopra riprodotta, è del tutto evidente 1) che i criteri stagliati dalla Commissione ritraggono solamente una parte dei molto più articolati elementi di valutazione delineati dal d.p.r. 483/1997 e dal bando di selezione, dato che altri criteri sono stati arbitrariamente ed indebitamente disconosciuti ed esclusi dalla Commissione medesima (nello specifico sono stati interamente pretermessi i seguenti criteri: originalità della produzione; importanza delle riviste ove sono state effettuate le pubblicazioni; continuità e contenuti delle pubblicazioni; interazione temporale tra le pubblicazioni ed il consequimento di titoli accademici; grado di elaborazione e personalizzazione del contenuto dell'elaborato); 2) che la Commissione ha prestabilito dei punteggi fissi per le categorie individuate, escludendo a priori la possibilità di modulare il punteggio assegnabile per ciascuna categoria e perciò escludendo e quindi disconoscendo completamente di dover modulare (aumentare o diminuire all'interno di un dato intervallo) il punteggio assegnabile per ciascuna categoria a seconda del grado di meritevolezza dell'elaborato o degli elaborati addotto/i dai singoli Candidati; 3) che l'assegnazione "statica" e/o "rigida" di punteggi predeterminati per ciascuna categoria determina e testimonia un evidente vizio di valutazione e di motivazione che secondo l'art. 11 del d.p.r. 483/1197 e l'art. 5 dell'avviso/bando di selezione devono invece essere "adeguate" e perciò modulate a seconda del livello di meritevolezza dell'elaborato, mentre la valutazione ed il livello di meritevolezza nonché le differenziazioni tra singoli elaborati che possono e devono venire in evidenza in sede di valutazione sicuramente non possono essere tradotte mediante l'assegnazione di un punteggio "fisso" o "rigido" (ad esempio, non poteva non essere prevista la possibilità dell'assegnazione di un punteggio maggiore o minore a seconda del grado di personalizzazione dell'elaborato da parte del Candidato ovvero non poteva non essere prevista la possibilità dell'assegnazione di un punteggio maggiore minore minore seconda del maggiore scientifico/importanza della rivista sulla quale è stata eseguita una pubblicazione ovvero ancora non poteva non essere prevista la possibilità dell'assegnazione di un punteggio maggiore o minore a seconda della costanza, della continuità e della durevolezza del contributo di ciascun Candidato in termini di produzioni di carattere scientifico, etc.); 4) che la Commissione ha escluso la possibilità di assegnare un punteggio quand'anche in misura ridotta per taluni criteri pur rilevanti (si pensi al fatto che secondi i criteri stagliati dalla Commissione pubblicazioni non attinenti al profilo professionale da assegnare non possono ricevere alcun punteggio, neanche in misura ridotta, diversamente da come invece accade per quanto riguarda la valutazione di titoli studio in discipline "affini" a quella da assegnare ed in "altre" discipline che invece beneficiano di una valutazione ridotta e differenziata, dal che si evidenziano altri inficianti aspetti di irragionevolezza e disparità dell'operato della Commissione); 5) che la Commissione non è riuscita ad allineare la sua condotta al dettato normativo e che la sua opera valutatrice è perciò stata malamente condotta in maniera approssimativa e superficiale, in particolare quanto ai parametri da tenere in considerazione, alla loro completezza ed alla commisurazione "quantitativa" da effettuare all'interno di ciascuno di stessi, conseguendone quindi che l'attività della Commissione è stata sicuramente del tutto inidonea ai fini propri di una selezione pubblica per l'individuazione dei Candidati maggiormente capaci e meritevoli e che vi sono numerosi e ponderosi motivi perchè siffatta procedura selettiva debba essere necessariamente annullata e nuovamente posta in essere nel rispetto delle norme di riferimento.

Un cenno alla meritevolezza delle censure in questione va fatto nel senso di evidenziare l'importanza della corretta e dettagliata valutazione nonché della corretta e dettagliata assegnazione del punteggio giacchè anche minime variazioni nell'attribuzione dei punteggi possono comportare rilevanti modifiche in termini di collocamento in graduatoria dei Candidati: sul punto si ribadisce che il ricorrente è staccato dall'ultima posizione utile (n. 23, Dr.ssa Guerrieri) per soli 0,18 punti di differenza, mentre è staccato dalla posizione immediatamente precedente per soli 0,127 punti.

Senza tacere sul punto l'importanza, la pertinenza e l'incidenza dell'ultimo ordine di censure appresso illustrato in merito all'erronea ed indebita attribuzione di maggiori punteggi alle Candidate Dr.ssa Guerrieri e Dr.ssa Larosa nonché alla contestualmente erronea ed indebita attribuzione di un minore punteggio al ricorrente, ciò rafforzando sempre più la rappresentazione delle irregolarità che hanno illegittimamente comportato il mancato collocamento del ricorrente in posizione utile per conseguire l'assunzione a concorso e perciò l'ingiusto danno patrimoniale e non patrimoniale già prodottosi e che rischia di consolidarsi ove la spiegata domanda di annullamento non dovesse malauguratamente trovare accoglimento.

ERRONEA VALUTAZIONE TITOLI CANDIDATA DR. VALENTINA GUERRIERI
ERRONEA VALUTAZIONE TITOLI CANDIDATA DR. VALENTINA LAROSA
ERRONEA VALUTAZIONE TITOLI CANDIDATO DR. EUGENIO LEO

Per quanto concerne le produzioni scientifiche della Candidata Dr.ssa Guerrieri va evidenziata una inammissibile incongruenza emergente dal raffronto tra il curriculum formativo-professionale, l'elenco degli allegati prodotti e la scheda di valutazione della Candidata in questione.

Nel curriculum (all. 11) la Candidata Dr.ssa Guerrieri dichiarava un numero complessivo di n. 16 documenti (di cui n. 4 pubblicazioni, n. 6 abstracts e n. 6 posters).

Dalla scheda di valutazione (all. 12) emerge che sono stati valutati per la Candidata Dr.ssa Guerrieri tutti i n. 16 documenti dichiarati (n. 4 pubblicazioni su riviste nazionali in collaborazione con più autori e n. 12 tra comunicazioni, abstract e poster in collaborazione con più autori).

Dall'elenco dei documenti prodotti (all. 13) emerge tuttavia che la Candidata Dr.ssa Guerrieri ha materialmente riscontrato quanto dichiarato producendo solamente n. 3 pubblicazioni su riviste nazionali in collaborazione con più autori e n. 6 tra abstract e poster in collaborazione con più autori: non si comprende quindi per quale motivo alla Candidata in questione siano stati valutati tutti i documenti dichiarati e non solamente quelli di cui ha dato riscontro ed evidenza mediante produzione documentale, mentre è di tutta evidenza che la Candidata avrebbe dovuto beneficiare solamente della valutazione di questi ultimi.

Alla luce di quanto precede è di tutta evidenza che alla Candidata Dr.ssa Guerrieri andavano correttamente attribuiti i seguenti punteggi: - 0,075 * 3 per n. 3 pubblicazioni su riviste nazionali in collaborazione con più autori per un totale di 0,225 punti in luogo dei 0,300 punti in concreto erroneamente assegnati;

- 0,025 * 6 per n. 6 tra abstract e poster in collaborazione con più autori per un totale di 0,150 punti in luogo dei 0,300 punti in concreto erroneamente assegnati.

Sicchè ne deriva che il punteggio della Candidata Dr.ssa Guerrieri per pubblicazioni e titoli scientifici doveva complessivamente ammontare a 0,375 punto in luogo dei 0,600 punti in concreto erroneamente assegnati e che, pertanto, la Candidata ha indebitamente beneficiato di una maggiorazione di punteggio pari a 0,225 punti, senza la quale il suo punteggio doveva attestarsi nella complessiva e corretta misura di 7,028 punti in luogo di quella maggiore erroneamente attribuita di 7,253 punti.

Già questa sola circostanza è utile a dare evidenza di come sia stato indebitamente svantaggiato il ricorrente Dr. Leo che, avendo avuto assegnato un punteggio pari a 7,073, aveva diritto a conseguire l'assunzione invece conseguita dalla dr.ssa Guerrieri.

Ciò anche in considerazione delle maggiorazioni di punteggio indebitamente assegnate all'altra Candidata Dr.ssa Larosa la quale, come risulta dalla relativa scheda di valutazione (all. 14), ha ingiustamente beneficiato del punteggio di 0,300 punti assegnato nella sezione TITOLI DI CARRIERA per il servizio prestato dal 16.09.2013 al 27.09.2014 presso il "Centro di Riabilitazione AMNI SISS Struttura Accreditata".

Siffatta affermazione presuppone che la Commissione abbia assegnato alla Candidata dr.ssa Larosa il punteggio oggetto di contestazione evidentemente ritenendo di versare in ipotesi prevista dall'avviso pubblico/bando di gara (nella

parte dedicata ai "Titoli di carriera" nei quali è fatto rientrare il "Servizio di ruolo prestati presso le AA.SS.LL. o le AA.OO. e servizi equipollenti ex art. 22 e 23 del D.P.R. 483/1997") e perciò ritenendo di poter applicare al titolo dichiarato dalla Candidata il disposto dell'art. 22 del DPR 483/1997, comma 3, il quale stabilisce che "Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza."

V'è però che tale equiparazione (con l'applicazione del punteggio in misura ridotta) è prevista esclusivamente per i servizi prestati (con rapporto continuativo) presso case di cura private intendendosi per tali le strutture sanitarie private nelle quali si svolge attività di ricovero ospedaliero.

Per quanto riguarda il "Centro di Riabilitazione AMNI SISS" trattasi invece di struttura non meglio identificata ma che comunque non svolge attività di ricovero ospedaliero come si evince anche visitando il relativo sito internet http://www.anmisiss.it/.

Dirimente nel senso di escludere l'equiparabilità del "Centro di Riabilitazione AMNI SISS" alle case di cura di cui all'art. 22 d.p.r. 483/1997 è il contenuto di diverse disposizioni del D.P.C.M. n. 153 del 27.06.1986 (art. 1 contenente la definizione; art. 2 che prevede quale fattore distintivo l'obbligo di utilizzare nella denominazione la dicitura "Casa di Cura Privata"; art. 3 che contiene l'elencazione delle tipologie cui deve rispondere una "Casa di Cura"; art. 18 contenente elencazione dei requisiti generali che deve possedere una "Casa di Cura"; art. 19 contenente elencazione dei servizi che deve offrire una "Casa di Cura"; art. 23 che disciplina ed organizza le degenze all'interno della "Casa di Cura") dalle quali emerge che, alla luce delle informazioni ricavabili dal predetto

sito, il "Centro di Riabilitazione AMNI SISS" non può essere fatto rientrare per i fini di concorso nelle strutture equiparabili di cui all'art. 22 d.p.r. 483/1997.

Di tal che è stato sicuramente commesso un errore nell'attribuirsi il punteggio -ancorchè decurtato- di 0,300 in favore della Candidata Dr.ssa Larosa, ragion per cui la valutazione complessiva assegnata alla stessa di 7,200 punti e che le è valsa la collocazione in ventiquattresima posizione, deve essere correttamente ridotta alla valutazione complessiva di 6,900 punti.

Di conseguenza, la Candidata Dr.ssa Larosa andava a va necessariamente collocata in graduatoria dopo il ricorrente Dr. Leo.

Scalzate le Candidate Dr.ssa Guerrieri e Dr.ssa Larosa così nettamente e definitivamente quanto correttamente si delinea il diritto dello dr. Leo ad essere collocato nella posizione n. 23 della graduatoria quale da ultimo divenuta utile per via dello scorrimento della graduatoria medesima per il conseguimento dell'assunzione del profilo professionale a concorso.

A quanto precede aggiungasi che va necessariamente rivisto e corretto anche il punteggio assegnato al medesimo dr. Leo.

Come risulta dalla scheda valutativa (all. 15), il Candidato Dr. Leo ha beneficiato dell'assegnazione di n. 0,100 punti per n. 1 pubblicazione su rivista internazionale in collaborazione con più autori.

Come risulta dai titoli dichiarati e dalla documentazione allegata (cfr. infra all. 2), il Candidato Dr. Leo aveva addotto e vanta altri n. 3 documenti che ad avviso del ricorrente medesimo rientravano e rientrano nella medesima categoria di pubblicazioni su rivista internazionale in collaborazione con più autori e che, pertanto, avrebbero dovuto garantirgli una ulteriore maggiorazione di punteggio pari ad aggiuntivi 0,300 punti (0,100 * n. 3 lavori).

A tutto concedere ed anche a voler collocare detti n. 3 documenti nella più deteriore categoria di cui alla tabella delineata dalla Commissione di "comunicazioni, abstracts e posters in collaborazione con più autori", tali elaborati avrebbero dovuto garantire al Candidato una maggiorazione di almeno 0,075 punti (0,025 * 3 lavori).

Inspiegabilmente gli elaborati in questione non hanno invece conseguito alcun punteggio.

Il punteggio del Candidato Dr. Leo dovrebbe quindi più correttamente ammontare alla maggiore quota di 7,148 punti ovvero, nella più favorevole ipotesi dianzi illustrata, ammontare alla quota ancora superiore di 7,373 punti.

Ne verrebbe perciò rinsaldata la sua posizione di avente diritto alla collocazione in posizione utile per il conseguimento dell'assunzione del posto a concorso; posizione utile che, come già detto, una volta correttamente retrocesse le Candidate Dr.ssa Guerrieri e Dr.ssa Larosa deve già regolarmente essere assegnata al medesimo Dr. Leo.

^^^^

Su tali presupposti è di tutta evidenza che il ricorrente conclude per l'annullamento deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.P. di Catanzaro, n. 391 del 27.04.2018, pubblicata all'Albo Pretorio della medesima A.S.P. in data 30.04.2018 e più in generale della procedura selettiva irregolarmente svoltasi nonché degli atti e dei provvedimenti della serie procedimentale precedenti e successivi alla predetta deliberazione.

Il ricorrente confida tuttavia che l'A.S.P. di Catanzaro voglia e possa, una volta ricevuta la notificazione del presente ricorso ed il deposito della documentazione di riscontro e sostegno (documentazione peraltro già interamente in possesso dell'A.S.P. medesima), meglio e più correttamente valutare la vicenda oggetto di

contesa e, verificata la fondatezza delle censure sollevate, conseguentemente quanto serenamente adottare un idoneo provvedimento di autotutela utile ad impedire il procrastinarsi del danno patrimoniale e non patrimoniale sin qui prodottosi a seguito della mancata assunzione ed entrata in servizio dal 16.06.2018 e di quello ancora a prodursi sino all'emissione di un provvedimento capace di fare chiarezza sugli avvenimenti e di definire la vicenda; ciò anche al fine di eventualmente interrompere lo svolgersi di un procedimento -straordinario o finanche trasposto in sede giurisdizionale- ed instradare ad una più celere, pacifica e meno onerosa soluzione e composizione delle vicende personali e professionali dei Candidati interessati.

^^^^

Tanto premesso, il Dr. Eugenio Leo, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

CHIEDE

- *in via istruttoria:* che gli scritti difensivi dell'Amministrazione e dei Controinteressati vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare;
- *in via principale:* l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.P. di Catanzaro, n. 391 del 27.04.2018, pubblicata all'Albo Pretorio della medesima A.S.P. in data 30.04.2018, nonché di tutti i provvedimenti ed atti presupposti e successivi, e con l'adozione di ogni conseguente atto e/o provvedimento di legge; con vittoria di spese e compensi di procedimento.

^^^^

Si dichiara che l'oggetto della domanda verte in materia di rapporto di pubblico impiego che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6 bis, lett. e), d.p.r. 115/2002 il contributo unificato è dovuto in misura di euro 650,00.

^^^^

Allegati prodotti come in premessa.

^^^^

Lamezia Terme, 27 agosto 2018.

Avv. Gaetano Nicotera

MANDATO

Io sottoscritto Dr. Eugenio Leo, LEO GNE 81B14 I874S, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 14.02.1981, ivi residente in Via Longanesi, 55,

INCARICO

l'Avv. Gaetano Nicotera, NCT GTN 57T24 F888J, del Foro di Lamezia Terme, affinchè mi assista, mi rappresenti e mi difenda nel procedimento per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.P. di Catanzaro, n. 391 del 27.04.2018, pubblicata all'Albo Pretorio della medesima A.S.P. in data 30.04.2018, nonché di tutti i provvedimenti ed atti presupposti e consequenziali;

ELEGGO

domicilio in Lamezia Terme, alla Via Ettore e Ruggiero De Medici, 31, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Nicotera, del Foro di Lamezia Terme;

DICHIARO

di avere preso conoscenza dell'informativa ex art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 ed autorizzo l'Avv. Gaetano Nicotera, del Foro di Lamezia Terme, all'uso dei dati personali "sensibili" comunicati e dei documenti forniti nonché alla successiva loro archiviazione, esentandoLo sin da ora da qualsivoglia responsabilità in merito.

Lamezia Terme, 27 agosto 2018.

Dr. Eugenio Leo

Vera la firma

Avv. Gaetano Nicotera

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:

Ad istanza dell'Avv. Gaetano Nicotera, del Foro di Lamezia Terme, in qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto U.U.N.E.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme, ho notificato l'antesteso ricorso unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione a:

1) la Dr.ssa Valentina Guerrieri, nata a Tropea (VV), il 27.04.1980, residente in (88069) Squillace (CZ), Via Nazionale, IV Trav., 1, e tanto ho eseguito

3) la Dr.ssa Valentina Larosa, nata a Polistena (RC), il 25.10.1980, residente in (89020) Anoia (RC), Largo Mazzini, 4, e tanto ho eseguito

U Y	185 A
Cres	C (anterpressed)
CALE	€
10% Spese postali	E
TOTALE	€2.7 A60: 2018